



Unione Europea



Con l'Europa investiamo nel futuro



MIUR

ISTITUTO COMPrensIVO A INDIRIZZO MUSICALE "G.Zimbalo" - CARMIANO
LEIC88600A

SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO
Via Stazione, 56 CARMIANO (LE)

☎ 0832/602856 ☎ 0832/602856

✉ LEIC88600A@istruzione.it ; [http:// www.istitutocomprensivocarmiano.gov.it](http://www.istitutocomprensivocarmiano.gov.it)
C.F. 93058030755

Prot. n. 0002986/U

PERSONALE DOCENTE/ATA
e.p.c. RSPP (sua mail)/
DSGA
/RSU (loro mail)
GENITORI ALUNNI
ALBO/SITO WEB

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
- Legge 11 novembre 1975, n. 584, “ Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di fumare in determinati locali delle amministrazioni pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
- DPCM 23/12/2003
- Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4 Legge n. 448/ 2001 art. 52, comma 20;
- Legge n. 3 /2003 art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori “ ;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/231;
- Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005;
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005;

- Legge finanziaria 2005;
- Decreto Legislativo 81/2008;
- D.L. n. 81 del 9-04-2008;
- CCNL scuola 2006-2009;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104. Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013);
- Legge 8 novembre 2013 n.128 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) che stabilisce testualmente all' Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni((del sistema educativo di istruzione e di formazione)).". ((1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo)). 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi ((e nelle aree all'aperto di pertinenza)) delle istituzioni ((del sistema educativo di istruzione e di formazione)), comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

Art. 2. FINALITÀ

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Il presente Regolamento si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione

Art. 3. LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

Il divieto di fumo è esteso in tutti i locali dell'Istituto e nei cortili di pertinenza dell'Istituto stesso e all'utilizzo delle sigarette elettroniche. Considerata la comprovata pericolosità del fumo passivo, in ottemperanza al D. Leg.vo 626/1994 e il DM 81/08, sulla base dei poteri disciplinari che sono prerogativa del Datore di lavoro, **è comunque applicato per gli alunni e per tutto il personale dell'Istituto il divieto assoluto di fumare o di utilizzare sigarette elettroniche durante le ore di attività scolastico-istituzionale**, con previsione anche di adeguate sanzioni disciplinari per chi non vi ottemperasse.

Nei luoghi in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:

- divieto di fumo;
- indicazione della norma che impone il divieto
- sanzioni applicabili;
- lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto.

Art. 4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato- Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuno dei plessi, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare

I soggetti designati al rispetto del divieto di fumo sono i seguenti:

1.

COLLABORATORI DS	Antonella Fiore – Scuola Secondaria- Carmiano Eliseo Castrignanò – Scuola Secondaria - Carmiano
RESPONSABILI PLESSI	Scuola dell'Infanzia: Francesca Stefanelli - Magliano Cosima Carozzo – P.zza Ariosto- Carmiano Petrelli Rossana – M. Arnesano- Carmiano Scuola Primaria: Lorella Maci –Magliano Maria Angelina Perrone– Carmiano Scuola Secondaria: Giovanni Quarta - Magliano
Tutti i docenti e il personale ATA preposti a qualunque titolo al coordinamento di alunni, docenti e altro personale	

Gli incaricati richiameranno i trasgressori all'osservanza del divieto e segnaleranno le infrazioni alla Dirigente Scolastica la cui competenza è applicare le sanzioni.

Art. 5 - LETTERA DI NOMINA ED ISTRUZIONI AGLI INCARICATI

Gli incaricati della vigilanza e delle sanzioni ricevono:

- nomina, attraverso lettera ufficiale di accreditamento;
- istruzioni operative;
- testo della normativa;
- moduli per la verbalizzazione e per il pagamento delle infrazioni.

Art. 6 . SANZIONI E MULTE

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto o nel cortile) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa. Attualmente

l'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 27,50 ad euro 275,00**; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento (art. 3 comma a).

Sarà applicata la sanzione minima di 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di 55 euro se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria Provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (Causale: *Infrazione divieto di fumo* – Istituto "Don Carlo La Mura", Angri).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli alunni che non rispettino l'art. 3 del presente regolamento saranno puniti anche con sanzioni disciplinari. Nel caso in cui un alunno fosse sorpreso ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

Art. 7. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verificano comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:

- a) accertare l'infrazione;
- b) accertare l'età del trasgressore;
- c) contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l'apposito verbale di accertamento.

- Se il trasgressore è maggiorenne potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.
- Se il trasgressore è minorenni, potendo procedere a contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto.

In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l'apposito verbale, si deve notificare alla famiglia del trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento, la prima copia

del verbale, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare lo stesso nel retro con l'indicazione del numero e della data del verbale.

Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenni, provvederà al pagamento della sanzione presso l'Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento entro e non oltre il 60 giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica. I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Salerno, che provvederà in merito.

I funzionari accertatori procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

d) Inoltrare la seconda copia del verbale all'Ufficio della Segreteria Amministrativa, conservando la terza e quarta copia in apposito Archivio.

Art. 8. COMUNICAZIONE AL PREFETTO

La norma 548 prevede l'obbligo di comunicazione di irrogazione della sanzione.

Art. 9. LETTERA AL PREFETTO PER COMUNICAZIONE DI MANCATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE

Va spedita solo nel caso che il destinatario della sanzione non consegni la ricevuta di pagamento entro il termine dato (mancata esibizione della dimostrazione di pagamento della sanzione).

Art. 10. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

(Prof.ssa Paola Alemanno)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

Allegati

Modulistica

1- COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA INFRAZIONE DIVIETO DI FUMO

2- VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

3- FAC-SIMILE DI TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

4- FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DELLA SANZIONE

5- VERBALE DI CONTESTAZIONE



Unione Europea



Con l'Europa investiamo nel futuro



MIUR

ISTITUTO COMPrensIVO A INDIRIZZO MUSICALE "G.Zimbalo" - CARMIANO
LEIC88600A
SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO
Via Stazione, 56 CARMIANO (LE)

☎ 0832/602856 📠 0832/602856
✉ LEIC88600A@istruzione.it ; 🌐 <http://www.istitutocomprensivocarmiano.gov.it>
C.F. 93058030755

Allegato 1

COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA INFRAZIONE DIVIETO DI FUMO

Ai genitori dell'alunno/a _____ della classe _____
nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento
della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti
dalla scuola,

SI COMUNICA

che l'alunno/a _____ della classe _____ non ha
rispettato la norma del REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO che vieta il fumo agli studenti,
pertanto come da Regolamento è sanzionato con provvedimento disciplinare di cui si terrà conto
nell'attribuzione del voto di condotta.

L'alunno/a è tenuto/a a svolgere una relazione sui danni procurati dal fumo da consegnare entro
5giorni al Coordinatore di Classe.

Carmiano, li

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Paola Alemanno

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39



Unione Europea



Con l'Europa investiamo nel futuro



MIUR

ISTITUTO COMPrensIVO A INDIRIZZO MUSICALE "G.Zimbalo" - CARMIANO
LEIC88600A

SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO
Via Stazione, 56 CARMIANO (LE)

☎ 0832/602856 ☎ 0832/602856

✉ LEIC88600A@istruzione.it ; 🌐 <http://www.istitutocomprensivocarmiano.gov.it>
C.F. 93058030755

Allegato 2 - Verbale di accertamento di illecito amministrativo (in duplice copia – una copia va consegnata al trasgressore)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nei
locali _____ siti in via _____ n. _____ presso

_____ Il sottoscritto _____ qualifica
_____ ha accertato che il sig.:

_____ nato a
_____ (prov. _____) il _____ residente a _____ in

via _____ n. _____ ha violato le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 584/1975
perché _____ Il

trasgressore ha chiesto che sia inserito nel seguente verbale la seguente dichiarazione:
_____ Il

trasgressore _____ Il verbalizzante _____ Modalità di estinzione (artt. 16,
17, 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689) Entro 60 gg. dalla contestazione immediata o notifica della
violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta (attualmente € 27,50 ovvero € 55,00 se la violazione è
commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o di bambini fino a
dieci anni): in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello specifico e indicando la causale del
versamento• (Causale: Infrazione divieto di fumo – IstitutoComprensivo "G. Zimbalo" - Carmiano);
direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio (Causale: Infrazione divieto di fumo –
IstitutoComprensivo "G. Zimbalo" - Carmiano •); presso gli uffici postali tramite bollettino di conto
corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale• competente per territorio, indicando la causale del
versamento (Causale: Infrazione divieto di fumo Istituto Comprensivo "G. Zimbalo" - Carmiano).
Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione al funzionario che ha accertato la trasgressione.
Se entro i termini di cui sopra non sarà provveduto al pagamento o alla contestazione del presente verbale, il
medesimo sarà inviato all'autorità competente ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/81.

L'INCARICATO ALLA VIGILANZA E ALL'ACCERTAMENTO
DELLE INFRAZIONI AL DIVIETO DI FUMO



Unione Europea



Con l'Europa investiamo nel futuro



MIUR

ISTITUTO COMPrensIVO A INDIRIZZO MUSICALE "G.Zimbalo" - CARMIANO
LEIC88600A
SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO
Via Stazione, 56 CARMIANO (LE)

☎ 0832/602856 ☎ 0832/602856
✉ LEIC88600A@istruzione.it : 🌐 [http:// www.istitutocomprensivocarmiano.gov.it](http://www.istitutocomprensivocarmiano.gov.it)
C.F. 93058030755

Allegato 3 -FAC-SIMILE DI TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Al Sig. Prefetto della Provincia
di LECCE
Sua sede

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) –

Trasmissione copia del verbale per violazione della norma. Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. _____ Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Paola Alemanno
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

A quanto ammonta la sanzione

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

- La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275
- La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).
- È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più

conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Come si effettua il pagamento delle sanzioni

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio;
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio; Istituto Comprensivo "G. Zimbalo" di Carmiano – Via Stazione, 56-73041 – Carmiano (Le) Tel. 0832- 602856 Codice Fiscale 93058030755– sito web: www.istitutocomprensivocarmiano.gov.it E-mail: leic88600a@istruzione.it PEC: leic88600a@pec.istruzione.it
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, per evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.



Unione Europea



Con l'Europa investiamo nel futuro



MIUR

ISTITUTO COMPrensIVO A INDIRIZZO MUSICALE "G.Zimbalo" - CARMIANO
LEIC88600A
SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO
Via Stazione, 56 CARMIANO (LE)

☎ 0832/602856 ☎ 0832/602856
✉ LEIC88600A@istruzione.it ; 🌐 <http://www.istitutocomprensivocarmiano.gov.it>
C.F. 93058030755

Allegato 4 - FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DELLA SANZIONE

Al Sig. Prefetto Della provincia di LECCE

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Paola Alemanno

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di:

- € 27,50 (minimo della sanzione amministrativa prevista),
- € 55,00 (doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato - da effettuarsi:
 1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di _____;
 2. con delega alla propria banca al pagamento; 3. presso gli uffici postali. Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce “Mulle e ammende per tributi diversi da I.V.A.”, il codice ufficio B NA e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo – IC “G.Zimbalo di Carmiano”).

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione a _____

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il funzionario accertante